



F.N. + C.U.

19 FEB. 2015

03323.15

Oggetto



R.G.N. 23406/2011

Cron. 3323

Rep.

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BULLI - ESSENTE DATA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Presidente - Ud. 04/12/2014

Dott. GIOVANNI AMOROSO

- Consigliere - PU

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO

- Rel. Consigliere -

Dott. IRENE TRICOMI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23406-2011 proposto da:

DA C.F. X , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ETTORE XIMENES 3, presso lo
studio dell'avvocato OTTAVIO PANNONE, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
RAFFAELLA ALOIS, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2014

contro

3883

A S.P.A. p.i. X , in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso

lo studio dell'avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

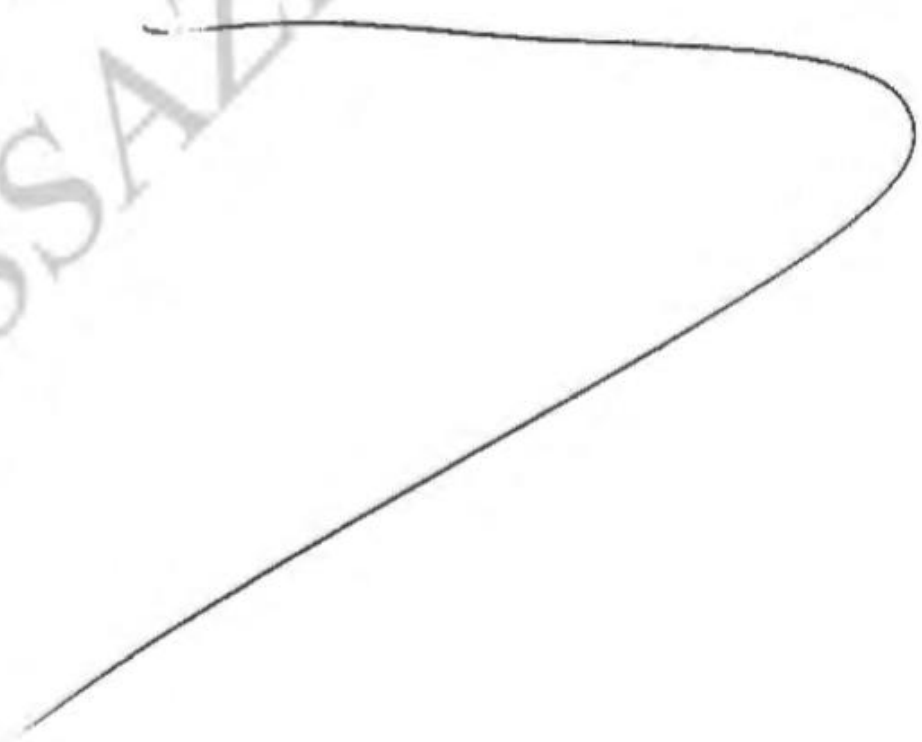
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4767/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2011 R.G.N. 528/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l'Avvocato MASSERELLI BARBARA per delega CARLEVARO ANSELMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza resa all'udienza del 17/2/11 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, convertiva il licenziamento per giusta causa intimato in data 4/11/08 dalla A s.p.a. nei confronti di DA , in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e condannava la società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte territoriale, formulava un giudizio di inammissibilità in ordine alla censura formulata da parte appellante con riferimento alla declaratoria di illegittimità delle sanzioni conservative irrogate dalla società ed impugnate innanzi al Collegio arbitrale, sul rilievo che al momento della instaurazione della controversia innanzi al giudice del lavoro erano ancora in corso tutti i giudizi promossi in sede arbitrale.

Con riferimento, poi, all'oggetto delle contestazioni mosse da parte aziendale nei confronti del D , per il reiterato rifiuto ad essere affiancato dal proprio superiore nell'espletamento delle mansioni di informatore scientifico a lui ascritte, scrutinava detto comportamento sotto il profilo della violazione del potere direttivo ed organizzativo che compete alla parte datoriale, reputandolo idoneo a giustificare l'assunzione del provvedimento espulsivo, sia pure per giustificato motivo soggettivo.

Avverso tale decisione interpone ricorso per Cassazione il D affidato a nove motivi illustrati da memoria ex art.378 c.p.c., cui resiste con controricorso, la A s.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art.1 l.r.32/03 nonché violazione e falsa applicazione degli artt.119-122 d.lgs. 219/06.

Il ricorrente rimarca come le ragioni sottese al licenziamento intimatogli, che si sostanziavano principalmente nel rifiuto di aderire al programmato affiancamento con il proprio superiore gerarchico, rinvenivano ampia smentita nelle disposizioni di cui alla legge n.32/03 secondo le quali gli informatori scientifici farmaceutici, a tutela del carattere intellettuale della loro professione, devono svolgere da soli la loro attività di divulgazione presso i medici. In tale prospettiva, non poteva, quindi, configurarsi, alcun profilo di insubordinazione nella condotta assunta dal lavoratore, giacché la condotta richiesta dal datore di lavoro, pur se coerente con la consolidata prassi aziendale, era difforme rispetto alle norme di legge che disciplinavano il rapporto.

1.2 Deve premettersi che, come desumibile dalla dinamica processuale risultante dagli atti del presente giudizio di legittimità, non risulta sollevata sin dal primo grado di giudizio alcuna questione in ordine alla natura intellettuale e professionale della figura dell'informatore scientifico, né alla applicazione della legge n.32/2003 da parte dell'odierno ricorrente, non emergendo ex actis che la relativa tematica sia stata ritualmente introdotta.

1.3 In siffatto contesto, viene in rilievo il principio più volte enunciato da questa Corte (vedi, fra le altre, Cass. 26 marzo 2012 n.4787, Cass. 18 ottobre 2010 n.23675,) e che va qui ribadito, secondo cui, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono infatti proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (in tali termini, vedi Cass. cit. n.4787/12).

1.4 Corollario di quanto sinora detto è che in applicazione dei suddetti principi, il motivo deve essere considerato inammissibile, atteso che la censura proposta implica all'evidenza, l'espletamento di un accertamento di fatto concernente la natura intellettuale della attività svolta dall'informatore farmaceutico, che non risulta ritualmente introdotto sin dal giudizio di primo grado.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione, si deduce violazione o falsa applicazione dell'art.7 l.300/70, degli artt.2104-176-2094 c.c. e dell'art.21 Cost. nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte di merito adeguatamente valutato la documentazione prodotta con riferimento alla lettera di giustificazioni del 22/10/08 dalla quale si evinceva chiaramente che il contenuto della contestazione del 17/10/08 concerneva non un rifiuto di adempiere alla prestazione o un atto di insubordinazione, ma l'insorgenza di un contrasto fra

le parti sulla interpretazione della norma regolatrice della professione che deve essere svolta in piena indipendenza ed autonomia.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art.7 l.300/70 ed omessa motivazione per avere la Corte territoriale omesso ogni pronuncia in ordine alla dedotta genericità della lettera di contestazione del 17/1/11 (*rectius*, 17/1/08)

4. Anche tali motivi palesano evidenti profili di inammissibilità.

Le censure tendono, infatti, a pervenire ad una rivisitazione delle conclusioni alle quali era addivenuto il giudice d'appello sulla valutazione della condotta assunta dal D. , rilevanti ai fini della declaratoria circa la legittimità del provvedimento espulsivo adottato, che è inibita in sede di legittimità.

4.1 Per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente di cui al punto n. 5) dell'art. 360, Co. 1, c.p.c., nella versione di testo applicabile al presente giudizio, è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che ~~potrebbero~~ condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. n.8004 del 2014, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).

4.2 Diversamente da quanto esposto, il ricorrente si è limitato ad esporre un'interpretazione a sé favorevole, della documentazione acquisita - lettera di contestazione del 17/10/08, lettera di giustificazioni del 22/10/08, peraltro neanche riportata nel suo esatto tenore in conformità al principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione - al solo fine di indurre il convincimento del giudice di legittimità che l'adeguata valutazione di tali fonti probatorie avrebbe giustificato l'accoglimento della domanda. La Corte territoriale ha, invece, reso, nei termini riportati nello storico di lite, una motivazione perfettamente comprensibile e coerente con le risultanze processuali esaminate sicché, tenuto conto del ricordato ambito della

facoltà di controllo consentita al riguardo in sede di legittimità, la decisione impugnata non resta scalfita dalle censure che le sono state mosse.

5. La violazione dell'art.7 l.300/70 è, parimenti, oggetto della censura formulata con il quarto motivo. Il ricorrente lamenta che nel giudizio di merito non si sia tenuto conto della sua mancata audizione con l'assistenza del proprio avvocato o del rappresentante sindacale, nel corso della fase disciplinare, benchè fosse stata oggetto di specifica istanza, in violazione del diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost.

5.1 Anche siffatto motivo è privo di pregio, ove si consideri che la Corte distrettuale ha puntualmente dato atto della ottemperanza, da parte datoriale, alla richiesta di audizione formulata dal lavoratore disponendone più volte la convocazione alla presenza del sindacalista, con esito, tuttavia infruttuoso, data la reiterata assenza del D , documentata in atti.

6. Il quinto motivo di doglianza attiene alla violazione di plurime disposizioni del ccnl industria chimica del 10/5/06, dell'art.2106 c.c., dell'art.7 l.300/70 nonché alla omessa, insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia. Si duole il ricorrente che la Corte distrettuale abbia erroneamente qualificato il rifiuto di accettare l'affiancamento del proprio superiore nella visita presso gli operatori sanitari quale ipotesi di insubordinazione, ravvisando altresì un'ipotesi di recidiva, benchè i precedenti disciplinari oggetto di contestazione, fossero stati da lui espressamente impugnati.

6.1 Al di là di ogni altra considerazione in ordine alla inammissibilità della proposta censura, tesa a conseguire, ancora una volta, una revisione delle valutazioni e del convincimento espresso dai giudici del gravame in ordine alla gravità dell'inadempimento contestato ad esso ricorrente, il motivo si palesa, all'evidenza, carente, per la omessa produzione in violazione dei dettami sanciti dall'art.369 c.p.c.

6.2 Questa Corte ha, invero, già avuto modo di statuire (vedi Cass. 2 luglio 2009 n. 15495 cui adde Cass. 2 agosto 2013 n.18529), che "l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata - nello specifico, peraltro, limitato all'art.52 ccnl chimici-farmaceutici- dovendosi ritenere che la produzione parziale di

un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n.40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 cod. civ. e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall'art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa".

Si è, altresì, precisato (vedi Cass. 13 maggio 2010 n. 11614) che "l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la Suprema Corte rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata" (conforme anche a Cass. 23 febbraio 2010 n.4373).

In definitiva, sotto tutti i profili delineati, la censura va disattesa.

7. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art.295 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.413 c.p.c., violazione dell'art.7 comma6 l.300/70 ed omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La doglianza è incentrata sul rilievo della adeguata esposizione sin dal ricorso di primo grado, della vicenda lavorativa concernente i procedimenti disciplinari subiti e la richiesta di conciliazione ed arbitrato formulata ex art.7 l.300/70 e sull'inadempienza della Corte territoriale, all'obbligo di motivazione in ordine all'istanza di sospensione dell'azione giudiziaria ex art.295 c.p.c. pur avanzata da parte societaria in memoria di costituzione.

8. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.5 l.533/73, nonché dell'art.24 Cost. dell'art.7 l.300/70 e 414 c.p.c., l'arbitrato irrituale essendo ammesso nelle ipotesi previste dalla legge o dai

contratti ed accordi collettivi, senza pregiudizio della facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Le censure, da trattarsi congiuntamente per presupporre la soluzione di questioni connesse sul piano giuridico, sono prive di fondamento.

8.1 Premesso che anche in questo caso si impone l'evidenza di un difetto di autosufficienza del ricorso che non reca il tenore integrale dell'atto introduttivo del giudizio di merito sul quale risultano calibrate le critiche proposte, dirimente, ai fini della scrutinio circa la loro fondatezza, è il rilievo del principio di alternatività fra l'azione giudiziaria e la tutela approntata a mezzo dell'arbitrato irrituale, di cui la Corte distrettuale ha disposto corretta applicazione.

8.2 Come affermato più volte da questa Corte (vedi Cass. 27 gennaio 2011 n.1937), e va qui ribadito, qualora la parte abbia adito il collegio arbitrale, senza che a ciò si sia opposta la controparte non può, (salvo che il collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo o che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela ed in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria alla utilizzazione del procedimento arbitrale messo in moto dal lavoratore medesimo (vedi fra le altre, Cass. 28 marzo 2002 n.4566, Cass. 22 aprile 2004 n.7680).

Correttamente, dunque, il giudice di appello ha ritenuto che questo principio rinvenisse applicazione nell'ipotesi in esame, con preclusione della tutela alternativa rispetto a quella arbitrale, ad opera dell'autorità giudiziaria.

9. L'ottavo motivo di doglianza attiene alla denuncia di difetto, omissione e contraddittorietà della motivazione circa un circa un punto decisivo della controversia e violazione degli artt. 2697 c.c. 421 e 410 c.p.c. Lamenta il ricorrente che, benché richiesta da entrambe le parti, nessuna istruttoria veniva svolta nel corso del giudizio di merito, in assenza di motivazione da parte dei giudici del gravame, i quali avevano acquisito come dato pacifico la circostanza della insubordinazione del ricorrente.

La censura è priva di pregio.

9.1 Per costante e condiviso orientamento di questa Corte, il ricorrente che in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto di prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che per il principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione, la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (vedi fra le altre, Cass. 30 luglio 2010 n.17915 cui adde Cass. 31 luglio 2012 n.13677 e Cass. 3 gennaio 2014 n.48).

9.2 Nello specifico, non risulta che i capitoli di prova siano stati integralmente riportati (a pag.2 del presente ricorso viene solo dedotto che in atto introduttivo ex art.414 c.p.c. si era chiesta l'ammissione di prova per testi sui capitoli da 1 a 52 delle premesse in fatto, non riprodotte), non palesandosi per tal motivo la critica, suscettibile di disamina da parte di questa Corte.

10. Le medesime considerazioni sono vevolevoli ai fini della soluzione della questione sollevata con il nono motivo di censura, con cui il D ha riproposto denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art.7 l.300/70 ed omessa valutazione di un elemento decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo relative alle precedenti contestazioni ed ai provvedimenti disciplinari comminati.

In definitiva, il ricorso va respinto.

Le spese del presente giudizio seguono, infine, il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Urbano

tel. Dell.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa ~~Donatella~~ COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 19 FEB. 2015.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa ~~Donatella~~ COLETTA